



# Tribunale di Foggia

## Seconda Sezione Civile

Visto il ruolo d'udienza del **28.11.2024**

rilevata la necessità di contenere gli assembramenti negli spazi comuni;

letto l'art. 127<sup>ter</sup> c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;

ritenuto che le controversie sottoindicate rientrino tra quelle che secondo la disposizione richiamata possono essere trattate mediante scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, per cui le parti non dovranno comparire fisicamente all'udienza, ma provvederanno al deposito in via telematica di dette note scritte entro la data dell'udienza, possibilmente entro le ore 07,00 al fine di consentire alla Cancelleria la lavorazione delle stesse;

ritenuto comunque opportuno invitare sin d'ora i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile anche in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio appresso indicato, ovvero, salvo ostacoli, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

### DISPONE

A. per i seguenti fascicoli:

Numero Ruolo	Anno Ruolo
1043	2016
5377	2016
4605	2017
7285	2017
5305	2019
2887	2020
6532	2021
7678	2021
1907	2022
3807	2022
5502	2022
6395	2022
3633	2023
5375	2023
6202	2023
104	2024
182	2024
518	2024
631	2024
1303	2024
4233	2024

- che l'udienza già fissata per il giorno sopra indicato sia sostituita dallo scambio di note scritte;
- **assegna** alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito telematico delle predette note scritte, possibilmente entro le ore 7:00;



- **invita** comunque i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c. e salvo ostacoli, a depositare le note (ove possibile in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio indicato, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

- **avverte** che:

1. ai sensi dell'art. 127ter, IV co. c.p.c., «*Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*»;

2. ai sensi dell'art. 127ter, V co. c.p.c., «*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti*».

Manda alla cancelleria di darne avviso alle parti costituite in tutti i fascicoli, con annotazione “trattazione scritta”, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Li 16/11/2024

Il Giudice  
(dott. Luca Mercuri)

